

## *Indirizzi di saluto*

**PIETRO CURZIO**

*PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

**GIOVANNI SALVI**

*PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

**ANTONIO CORBO**

*COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## *Presiede*

**MARGHERITA CASSANO**

*PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## *L'ISTITUTO DELLA IMPROCEDIBILITÀ DEI GIUDIZI PENALI DI IMPUGNAZIONE: PROFILI GENERALI*

### *Ne discutono*

**GIAN LUIGI GATTA**

*PROFESSORE DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO*

**ADOLFO SCALFATI**

*PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE DELL'UNIVERSITÀ  
DI ROMA "TOR VERGATA"*

## *I TERMINI DI IMPROCEDIBILITÀ: LA DISCIPLINA DELLA PROROGA E DELLA SOSPENSIONE*

**GRAZIA MICCOLI**

*CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## *IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ, GIUDICATO PARZIALE E CAUSE DI NON PUNIBILITÀ*

**FERDINANDO LIGNOLA**

*SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE*

## *IMPROCEDIBILITÀ, STATUZIONI CIVILI, CONFISCA E PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI*

**ERCOLE APRILE**

*CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## *Conclude*

**GIANLUIGI PRATOLA**

*COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## *Domande dei partecipanti*

### *Report a cura di*

**ANNA MAURO**

*MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE  
DI CASSAZIONE*

**MARTINA VERDE e FRANCESCA LEONARDI**

*IN TIROCINIO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

## **STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**Antonio Corbo, Gianluigi Pratola,  
Giovanni Giacalone, Valeria Piccone,  
Roberto Giovanni Conti, Gian Andrea Chiesi,**



*Struttura di formazione decentrata  
della Corte di Cassazione*

# *L'improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione*



**Segreteria Organizzativa:**  
presso la Corte di Cassazione  
Ufficio del Massimario  
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411

*Corte Suprema di Cassazione  
Roma, 7 febbraio 2022, ore 14.30  
Aula Virtuale Teams*

**Oggetto:** La legge 27 settembre 2021, n. 134, rubricata «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», all'art. 2, ha previsto il nuovo istituto della «improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», inserendo nel codice di procedura penale l'art. 344-bis, modificando l'art. 578 del medesimo codice, e dettando disposizioni per regolare la fase transitoria.

Pur a fronte di un testo normativo dettagliato, molteplici sono le questioni che, in relazione alla nuova disciplina, appaiono "aperte", e su cui è già iniziato un vivace dibattito; questioni in ordine alle quali la scelta delle possibili soluzioni presuppone il riferimento ai principi generali del sistema e implica, a sua volta, notevoli ricadute sistematiche ed applicative.

Risulta perciò fondamentale, innanzitutto, l'esame dei rapporti tra l'istituto della improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione ed i principi costituzionali e sovranazionali, a partire da quelli in tema di ragionevole durata del processo, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, eguaglianza e retroattività della legge più favorevole per l'imputato, per delineare l'assetto della nuova disciplina tanto a "regime", quanto con riguardo alla definizione delle situazioni in corso.

Anche in relazione al tema dei termini di improcedibilità e delle ipotesi di loro proroghe e sospensioni, nonostante le

circostanziate indicazioni del legislatore, non mancano aspetti da approfondire. Non sempre immediata, in particolare, sembra l'esatta delimitazione delle situazioni che legittimano l'adozione dei provvedimenti di proroga. Profili problematici, inoltre, potrebbero prospettarsi sia per effetto delle differenze di disciplina collegate alla specificità delle fattispecie di reato o alle aggravanti, sia con riguardo al regime delle impugnazioni concernenti le ordinanze di proroga.

Inoltre, temi di confronto e di discussione sono costituiti dai rapporti tra la nuova disciplina ed istituti già esistenti. In particolare, vengono in evidenza le relazioni tra improcedibilità, da un lato, e inammissibilità delle impugnazioni, giudicato parziale e immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, dall'altro. In ordine agli equilibri tra questi diversi istituti, infatti, la possibilità di opzioni ermeneutiche divergenti è amplificata dall'assenza di espresse indicazioni del legislatore, salvo il richiamo dell'art. 624 cod. proc. pen.

Non va trascurata, poi, l'esigenza di individuare le ricadute della nuova figura giuridica in materie come quelle degli interessi civili, della confisca o del processo nei confronti degli enti. La legge n. 134 del 2021 si è preoccupata di regolare immediatamente gli effetti dell'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. in materia di interessi civili, introducendo un nuovo comma 1-bis nell'art. 578 cod. proc. pen. Tuttavia, la medesima legge n. 134 del 2021 ha anche rimesso ai decreti legislativi delegati la disciplina dei rapporti dell'istituto di nuovo

conio sia con l'azione civile esercitata nel processo penale, sia con la confisca disposta nella sentenza impugnata (art. 1, comma 3, lett. d). Nessuna espresa indicazione, invece, emerge relativamente all'applicabilità della nuova disciplina nel processo nei confronti degli enti.

**Metodologia:** I temi saranno affrontati a partire dai profili generali del nuovo istituto della improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione, e da una individuazione delle sue linee di fondo alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, attraverso un confronto "a due voci". Si procederà, poi, all'analisi della disciplina dei termini e della loro proroga e sospensione. Si esamineranno, quindi, i rapporti tra improcedibilità, da una parte, e inammissibilità delle impugnazioni, giudicato parziale e immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, dall'altra. Si approfondirà, infine, l'incidenza della nuova disciplina in tema di interessi civili, confisca e processo nei confronti degli enti. Gli interventi saranno svolti in tempi contenuti in modo da sollecitare il confronto e le domande dei partecipanti.

**Destinatari:** L'incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito, agli Avvocati, ai docenti universitari ed agli altri professionisti interessati.

**Responsabili del corso:**

**Antonio Corbo e Gianluigi Pratola**